

## **Spese giudiziali civili - di cassazione - Cass. n. 32008/2019**

Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Ammissibilità.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019 (Rv. 656494 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 083](#), [Cod Proc Civ art 091](#), [Cod Proc Civ art 365](#)

---

## **Spese giudiziali**

**Corte**

**Cassazione**

**32008**

**2019**